REGIONE DEL VENETO

ULSS4 VENETO ORIENTALE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEI PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI E DELLE AREE TERRITORIALI DELL'AZIENDA ULSS N. 4 "VENETO ORIENTALE".

NUMERO GARA SIMOG: 7757777
CIG: 8293832EAB

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Indice generale

Art. n. 1 Oggetto....5
Art. n. 2 Durata....5
Art. n. 3 Strutture interessate dagli interventi....5
Art. n. 4 Oneri a carico della ditta affidataria....7
Art. n. 5 Salvaguardia dell'occupazione e clausola sociale....88
Art. n. 6 Materiale impiegato nell'esecuzione del servizio....8
Art. n.7 Modalità di esecuzione del servizio....14
Art. n. 8 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle piante e arbusti: potature, abbattimenti e lievo ceppaie....17
Art. n. 9 Interventi di manutenzione su siepi ed arbusti....18
Art. n. 10 Responsabile tecnico dell'attività....19
Art. n. 11 Garanzie assicurative....19
Art. n 12 Pagamenti....19
Art. n. 13 Verifiche e controlli sull'espletamento delle forniture connesse al servizio....20
Art. n. 14 Inadempimenti e penali....21
Art. n. 15 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali....22
Art. n. 16 Risoluzione del contratto....23
Art. n. 17 Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare....24
Art. n. 18 Cauzione definitiva....24
ART. 19 Clausola revisione prezzi....26
Art. 20 Trattamento dei dati....26
Art n. 21 Responsabile esterno del trattamento dei dati....26
Art. n. 22 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari....30
Art. n. 23 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013 30
Art. n. 24 Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 "*incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione*"....30
Art. n. 25 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità....31
Art. n. 26 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro....31
Art. n. 27 Stipulazione del contratto....32
Art. n. 28 Spese contrattuali, imposte e tasse....32
Art. n. 29 Recesso unilaterale....32
Art. n. 30 Foro esclusivo....32
Art. n. 31 Normativa di riferimento....33
Art. n. 32 Norme e condizioni finali....33
ELENCO DEGLI INTERVENTI....35

Art. n. 1 Oggetto

Il presente capitolato regola e disciplina l'appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle aree verdi dei presidi ospedalieri di San Donà di Piave, Portogruaro e Jesolo e delle aree verdi territoriali (extraospedaliere), comprensivo dei servizi connessi per l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale". Per servizi connessi si intendono l'insieme delle attività necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, inerenti lo svolgimento del servizio (es. fornitura di piante).

Le prestazioni richieste con le relative quantità sono descritte nell'Allegato A) "Computo metrico".

Le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare, il servizio oggetto dell'affidamento sarà soggetto al rispetto delle prescrizioni minime previste in materia ambientale dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13/12/2013 e del 10/03/2020, relativo ai "Criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico" e s.m.i. disponibili sul sito web http://www.https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi.

Art. n. 2 Durata

Il servizio avrà la durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, in ogni caso per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. n. 3 Strutture interessate dagli interventi

Gli immobili e le strutture presso cui saranno eseguiti gli interventi, sia di proprietà dell'Ente che in uso, tutti nel territorio di pertinenza dell'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale", sono riportati nello schema sottostante:

COMUNE	AREA INTERESSATA
San Donà di Piave	edificio di via Sauro, 23 (Presidio Ospedaliero)
	edificio di piazza A. De Gasperi, 5 (Sede Direzionale)
	edificio di via Verdi, 2 (Servizio Tossicodipendenze)
	edificio di via Verdi, (area esterna dell'obitorio)
	edificio di via Verdi, 8 (Poliambulatori – Consultorio Familiare)
	edificio di via Giovanni XXIII, 3 (Centro Salute Mentale)
	edificio di via I. Nievo, 4 (Neuro Psichiatria Infantile)
	edificio di via Calnova, 23 (CEOD e RSA)
	edificio di via Cà Boldù, 60 (Comunità Alloggio)
Jesolo Lido	edifici di via Levantina, 104 (Presidio Ospedaliero)
Caorle	edificio di Riva dei Bragozzi, (sede periferica Distretto 2)
San Michele al Tagliamento	edificio di via Maja, 22 località Bibione (P.P.I. – Distretto – Dialisi)
Santo Stino di Livenza	edificio di via Giovanni XXIII, 22 (sede periferica Distretto 2)
Portogruaro	edificio di via Piemonte, 1 (Presidio Ospedaliero, obitorio e Servizio Tossicodipendenze)
	edificio di via Zappetti, 23 (Sede Amministrativa ex Silos)
	edificio di via Resistenza, 29-31-33 (Disturbi Alimentari)

	edificio di via Forlanini, 2 (Centro di Salute Mentale)
	edificio di via Zappetti, 41/A (Servizio Veterinario)
	edificio di via Foscolo, 6 (edifici al momento non occupati)
Cavallino/Treporti	edificio in via Fausta n. 274 (Sede Distretto Sanitario)

L'elenco di cui sopra potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, a seconda di eventuali acquisizioni o cessioni di immobili da parte dell'Ente, pertanto la ditta affidataria deve eseguire le opere oggetto del presente appalto anche presso le nuove strutture, alle medesime condizioni contrattuali.

Art. n. 4 Oneri a carico della ditta affidataria

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire il servizio oggetto dell'appalto di cui si tratta nel rispetto di quanto disciplinato nel capitolato speciale, nonché osservando la normativa che disciplina la tipologia di servizio richiesto.
Tutte le attivitàdovranno essere svolte in conformità alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali definite nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13/12/2013 e del 10/03/2020 (G.U. n.90 del 4 aprile 2020) "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" - disponibile sul sito web http://www.https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi.
In particolare, i paragrafi E, F e G dell'Allegato 1 al suddetto Decreto definiscono i "Criteri Ambientali Minimi" che il Fornitore è tenuto a rispettare.
L'aggiudicatario deve garantire un coordinamento complessivo delle attività oggetto dell'appalto affidato secondo il progetto tecnico e gli strumenti offerti, con i quali procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale in modo da garantire il regolare svolgimento delle attività.
La ditta dovrà quindi garantire in ogni caso la continuità dei servizi appaltati e pertanto sarà responsabile in toto per le eventuali carenze nel loro svolgimento, per la loro non conformità al progetto tecnico presentato in sede di gara, nonché per la scarsa qualità del servizio stesso.
Gli spazi verdi e le piantagioni dovranno risultare, nel corso della durata dell'appalto, in ottimo stato di conservazione.
La ditta aggiudicataria dovrà essere munita delle licenze, autorizzazioni, permessi, assicurazioni e quant'altro fosse o dovesse rendersi necessario per il corretto svolgimento del servizio, sollevando a questo proposito l'Azienda Ulss da ogni onere e responsabilità.
Qualora venissero a scadere nel corso del contratto, la ditta dovrà provvedere al loro rinnovo in tempo utile e tempestivamente produrre copia autentica della nuova licenza, autorizzazione ecc. all'Azienda Ulss prima della scadenza di quella vecchia.
La ditta sarà ritenuta responsabile di tutti i disservizi eventualmente causati all'Azienda Ulss per effetto di carenze nell'esecuzione dell'appalto, nonché a causa della condotta dei propri operatori e di ogni danno e/o molestia che ne potessero derivare, ai sensi delle vigenti normative in materia.
La ditta resta in ogni caso unica responsabile delle conseguenze di ogni genere, che derivassero dalla insufficiente solidità delle opere provvisionali e dalla scarsa diligenza posta nel sorvegliare o eseguire le attività oggetto di appalto.
Fatto salvo quanto finora specificato, la ditta, è tenuta a:

- organizzare il servizio con il personale proprio nel rispetto tutte le normative di riferimento e le procedure aziendali;
- predisporre una efficiente e razionale organizzazione usando tutti gli accorgimenti tecnici e pratici e impiegando materiali, metodi e mezzi rispondenti alle condizioni stagionali e dell'ambiente;
- provvedere, a proprie spese, a tutte le opere provvisionali miranti ad evitare possibili danni ai lavori ed alle proprietà adiacenti, nonché a garantire l'incolumità delle persone e cose;
- consegnare **10 giorni prima dell'avvio del servizio**, un crono programma esecutivo, che dovrà essere approvato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nel quale devono essere riportate, per ogni lavorazione la previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni, nonché l'ammontare presunto (parziale e progressivo) dell'avanzamento dei singoli lavori. Le previsioni temporali definite dal crono programma non subiranno variazioni qualora si verificassero dei ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili alla ditta affidataria;
- consegnare **10 giorni prima dell'avvio del servizio**, una "Relazione manutenzione del verde", che dovrà essere approvata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nel quale devono essere riportate tutte le specifiche tecniche previste ai paragrafi E, F e G dell'Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13/12/2013 e del 10/03/2020 (G.U. n.90 del 4 aprile 2020) "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" - disponibile sul sito web http://www.https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi;
- consegnare **10 giorni prima dell'avvio del servizio**, l'elenco del personale che la ditta intende impiegare per lo svolgimento del servizio. Nel caso di eventuali sostituzioni nel corso del servizio, la ditta dovrà darne comunicazione con un congruo anticipo e comunque non inferiore a giorni 7;
- **prima dell'avvio del servizio**, effettuare, in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il rilievo delle aree e delle siepi oggetto degli interventi, nonché la individuazione delle aree in zone, al fine di meglio identificare gli interventi stessi. Qualora, per motivi inerenti l'esecuzione di altri lavori, la superficie di dette aree venisse ad essere ridotta, la quantificazione della superficie subirà una conseguente riduzione.
- prevedere una figura di coordinatore del servizio "Responsabile del servizio" , così come di seguito indicato, il cui nominativo e recapito telefonico dovranno essere comunicati al Direttore dell'Esecuzione del Contratto al momento della stipula del contratto;
- garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio;
- provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso, per i motivi sopra descritti. La sostituzione dovrà essere effettuata entro 2 giorni dalla data di ricevimento della richiesta motivata e non sindacabile;
- assicurare l'immediata sostituzione del personale assente, al fine di assicurare la prestazione senza soluzione di continuità;
- garantire che il personale impiegato non accetti benefici e/o compensi di qualsiasi genere nel corso dell'esecuzione del servizio;
- presentare, **a cadenza mensile**, idonea reportistica, relativamente all'attività espletata secondo le modalità definite con la Committenza;
- emettere la fattura che corrisponda alla rendicontazione o alla parte validata della rendicontazione nei casi di discrepanza tra rendicontazione trasmessa e rendicontazione validata secondo quanto previsto dal presente capitolato di gara;
- garantire la non interruzione del servizio in caso di disaccordi sulla rendicontazione elaborata ai fini dell'emissione della relativa fattura mensile;
- rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato nell'espletamento del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto della categoria e nella località di svolgimento del servizio;
- osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008 e ss. modifiche e integrazioni;

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio.
Sarà onere della stazione appaltante illustrare al proprio personale eventuali protocolli o linee guida aziendali prima dell'avvio del servizio.
La governance e il potere direttivo, sulle risorse impiegate spetta in via esclusiva all'aggiudicataria, la quale avrà altresì ogni potere organizzativo e disciplinare nei confronti del personale impiegato nei servizi di cui si tratta e ha la gestione amministrativa, giuridica ed economica dei relativi rapporti di lavoro.

Responsabile del servizio

Prima dell'inizio del servizio la Ditta dovrà comunicare il nominativo di un responsabile cui fare costante riferimento (reperibilità telefonica dello stesso o suo delegato per tutta la durata del servizio) per tutte le problematiche che dovessero insorgere, al quale, tra l'altro, verrà demandato di coordinare tutto il servizio assegnato e rispondere alle direttive ed indicazioni che verranno date dal Direttore dell'esecuzione o da un suo incaricato.
Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro saranno effettuate in contraddittorio con la persona sopra indicata e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente dalla Ditta stessa.
In caso di assenza o impedimento del responsabile, la Ditta dovrà comunicare il nominativo di un sostituto di pari capacità.

Art. n. 5 Salvaguardia dell'occupazione e clausola sociale

Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico - organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto all'art. 50 del Codice dei contratti, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore (di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81), a condizione che il relativo numero e la qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa prescelta dell'imprenditore subentrante.

In particolare dovrà essere garantito quanto previsto al punto c), lett. E), Clausola sociale dei CAM, che prevede che il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo del contratto collettivo nazionale CCNL in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Art. n. 6 Materiale impiegato nell'esecuzione del servizio

Per materiali a piè d'opera si intendono tutte le forniture di soli materiali necessari all'esecuzione di qualsiasi lavoro, con esclusione di tutte le prestazioni inerenti la messa in opera.
Nei prezzi di tutte le forniture si intende sempre compreso il trasporto e la consegna dei materiali, franchi da ogni spesa, a piè d'opera nell'area di intervento, in ogni zona del territorio aziendale.
Si precisa che, all'interno dell'area, ogni altro eventuale spostamento dei materiali per qualsiasi motivo o disposizione avvenga, il costo è già compensato nel prezzo di applicazione.
La ditta affidataria dovrà fornire tutti i materiali di prima qualità, delle dimensioni, peso, numero, specie e lavorazione indicati nell'elenco prezzi e/o descrizione in normativa e dovranno giungere in cantiere solo durante le ore di lavoro in modo che possano essere controllati e misurati in contraddittorio con i tecnici della stazione appaltante addetti alla misurazione e contabilità dei lavori.

Nell'esecuzione di tutti i lavori la ditta affidataria deve inoltre procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti del terreno, restando, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, obbligato anche a provvedere a sua cura e spese alla rimozione di materie franate. Le materie provenienti dagli scavi, nel caso non vengano utilizzate o non ritenute idonee dalla direzione dei lavori ad altro impiego nell'area dei lavori, devono essere portate a rifiuto in luoghi di discarica a totale cura e spese della ditta.
Le materie provenienti dagli scavi da utilizzare successivamente, devono essere depositate in luogo adatto, accettate dalla direzione dei lavori, per essere poi impiegate a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non devono riuscire di danno ai lavori in corso, alle proprietà pubbliche e private ed al libero deflusso delle acque.
La direzione dei lavori ha facoltà di fare asportare, a spese della ditta affidataria, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
La ditta affidataria si impegna ad utilizzare specie vegetali, contenitori ed imballaggi, prodotti fertilizzanti conformi ai paragrafi 1 e 2, lett. F) e lett. G) dell'Allegato 1 al D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020 inerente i Criteri Ambientali Minimi peril servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.

Terre da giardino

L'apporto di terra nei giardini si fa o per colmare delle depressioni o per formare delle aiuole o per cambiare del terreno inadatto alle colture che si vogliono praticare. Per terra da giardino si intende un terreno di medio impasto, esente da materiali sterili e grossolani (pietrame, ghiaia, calcinacci, e qualsiasi altro materiale inadatto alla coltura) e da rizomi, bulbi, semi di piante infestanti.
La terra dovrà essere scaricata con le modalità e nel luogo che sarà indicato dalla direzione lavori e dovrà essere sparsa fino a raggiungere i piani di livello che saranno indicati dalla direzione lavori stessa.
Se la terra dovrà servire per la formazione di aiuole oppure per sostituire altra terra inadatta alle coltivazioni, dovrà essere accuratamente scelta e provenire dallo strato più superficiale da terreni umiferi, con una percentuale di materia organica superiore a quella indicata appresso.

Caratteristiche della terra richiesta:

1. terreno di medio impasto, caratterizzato da giusta proporzione tra i vari componenti (argilla -limo sabbia) senza che nessuna di essa prevalga sugli altri. In tale tipo di terreno l'argilla deve aggirarsi su valori compresi tra il 20/30%, la sabbia tra il 50/60%, ed il limo tra il 25/35%. Lo scheletro deve essere assente od al limite raggiungere il 10% del totale in peso, intendendosi per scheletro tutti quei componenti non terrosi che superano i 2 cm. di diametro. Il pH dovrà essere tendente al neutro (da 6,5 a 7);
2. sostanza organica del terreno, espressa in humus, deve essere entro i limiti consentiti ed accertati dalla direzione lavori e comunque non inferiore al 2% in peso;
3. profondità massima di prelievo della terra in oggetto, non dovrà superare i 50 cm di terreno lavorativo, dando la preferenza ai terreni coltivati a prato stabile od a medicaio. Sono esclusi tutti i terreni derivanti da opere di urbanizzazione con scavi profondi di fondazione, o di scavo di nuovi canali di bonifica o di opere di canalizzazione fognarie o simili;

La ditta affidataria dovrà far pervenire, a proprie spese, prima della fornitura, un campione sigillato della terra ordinata che dovrà avere tutti i requisiti chimico-fisici di cui ai punti 1) e 2) e qualora la terra fornita non rispondesse ai requisiti sopraccitati, dovrà essere allontanata immediatamente dal cantiere a cura e spese della ditta affidataria e sostituita con quella idonea.

Modalità di misura e di valutazione:
La fornitura di terra sarà valutata a m³ misurando di volta in volta le esatte dimensioni del mezzo impiegato per il trasporto o come indicato in ciascun corrispondente articolo dell'elenco prezzi.

Concimi, terricciati e materiali per pacciamatura

1) Fornitura di concimi minerali granulari semplici e complessi di produzione nota sul mercato con titolo dichiarato, conservati negli involucri integri originali di fabbrica:
   - nitrato ammonico 26/27 N
   - perfostato minerale 19/21 P
   - cloruro potassico 60/62 K
   - urea agricola 46 N
   - complesso 8-24-24 NPK
   - complesso 11-22-16 NPK
   - complesso 12-12-12 NPK

1) Fornitura di concimi organici umidificati di produzione nota sul mercato, con percentuale di sostanza organica dichiarata e conservati negli involucri integri ed originali di fabbrica:
   - con 30% di sostanza organica
   - con 60% di sostanza organica

1) Fornitura di torba di produzione nota sia estera che nazionale con pH 6,5 o 3,5, in balle.

2) Fornitura di terricciato concimato sterilizzato, sfuso o insaccato, con almeno il 70% di sostanze organiche, maturo, privo di bulbi, semi, tuberi, rizomi, ecc.

3) Fornitura di materiale per pacciamatura, sfuso o insaccato, costituito da cortecce di latifoglia (faggio, pioppo, frassino e piccole quantità di aghifoglie), o da cortecce di conifere (pinus silvestre, pinus austriaca nigra, larix europea), derivato dal compostaggio della corteccia priva di germi patogeni, semi di infestanti ed altre sostanze inquinanti. La pezzatura sarà quella richiesta dalla direzione lavori.

4) Teli pacciamanti in polipropilene.

5) Fornitura di concimi organici umidificati di produzione nota sul mercato, con percentuale di sostanza organica dichiarata e conservati negli involucri integri ed originali di fabbrica:
   - con 30% di sostanza organica
   - con 60% di sostanza organica

1) Fornitura di torba di produzione nota sia estera che nazionale con pH 6,5 o 3,5, in balle.

2) Fornitura di terricciato concimato sterilizzato, sfuso o insaccato, con almeno il 70% di sostanze organiche, maturo, privo di bulbi, semi, tuberi, rizomi, ecc.

Modalità di misura e di valutazione:
Tutti i concimi minerali, semplici e complessi, nonché i concimi organici sono valutati a quintale, mentre i terricciati a volume (m³) contrariamente alla torba che viene valutata a litri, nelle sue speciali confezioni (balle), i materiali per pacciamatura sfusi a m³, quelli confezionati al sacco e i teli pacciamanti a m2,o come indicato in ciascun corrispondente articolo dell'elenco prezzi.

Prodotti fitoiatrici

1) Fornitura di prodotti insetticidi specifici per la lotta contro le infestazioni sulle alberate ed erbe infestanti:

   a) Contro gli afidi:
      - prodotti a base di Formothion con concentrazione massima del p.a. pari o inferiore al 50% (anthio 33)
      - prodotti a base di Pirimicarb con concentrazione massima del p.a. pari al 25% (Primor 25)
      - prodotti a base di Malathion con concentrazione massima del p.a. superiori al 25% (Malatex-Fitosan 50, ecc.);

   a) Contro larve di lepidotteri defoliatori:
      - prodotti a base di Carbaril alla concentrazione massima del p.a. del 50% (Naftene-Sandocar, ecc.)
      - prodotti a base di esteri fosforici ascrivibili alla 3ª classe tossicologica (Malatox-Folithion, ecc.);

   a) Contro acari e uova di insetti dannosi in genere:
      - prodotti a base di Dicofol (Akatox K. T.) conveniente perché innocuo verso gli insetti utili
      - prodotti a base di Tetradifon (Aredion, ecc.);

   a) Contro le cocciniglie:
      - prodotti a base di olii bianchi (Oliocin - Coccidol, ecc.)
      - prodotti a base di olii gialli attivati con Dinotrocresolo da utilizzarsi nella lotta invernale contemporanea contro: uova svernanti di afidi ed acari, cocciniglie, tutti gli insetti svernanti allo stadio adulto e forme svernanti di lepidotteri, (Agrofitol giallo- Dytrol, ecc.);

   a) Contro le malattie fungine sulle alberature:
      - prodotti a base di zolfo bagnabile per la lotta contro l'oidio (Kumulus - Tiovit - ecc.)
      - prodotti a base di rame di carbammati per la lotta contro varie malattie fungine e delle piante ornamentali (peronospora - alternariosi - fusariosi, ecc.);

   a) Contro le erbe infestanti:
      - disseccanti
      - diserbanti (sali del 2,4 D - Simazina - Roundup, ecc.);

2) Fornitura di prodotti specifici per il trattamento di ferite e tagli delle piante:
   - Mastici in genere per ferite
   - Solfato ferroso;

2) Prodotti per la radicazione (antitraspiranti).

Tutti i prodotti forniti devono essere di produzione nota, trasportati e depositati in confezioni originali sigillate e mai sfuse. Le confezioni dovranno recare all'esterno l'esatta formulazione del prodotto e la classe tossicologica di appartenenza.

Modalità di misura e di valutazione:

I prodotti fitoiatrici saranno valutati a peso, a litro o come indicato nei corrispondenti articoli dell'elenco prezzi.

Pali tutori

La fornitura del materiale, di seguito elencato, franco area di intervento, deve avere le caratteristiche seguenti:

1) Pali tutori in castagno per ancoraggio piante con o senza punta:
   - pali in castagno Ø 6÷8 cm;
   - pali in castagno Ø 12÷14 cm;

1) Pali in castagno per formazione di frangivento :
   - pali in castagno Ø 12÷14 cm, con punta;
   - pali in castagno Ø 4÷5 cm;

1) Pali di abete per formazione di recinzione rustiche con o senza punta:
   - pali in abete Ø 8÷10 cm;

1) Pali di pino silvestre, torniti e smussati in testa con o senza punta, impregnati in autoclave:
   - Ø 6 cm;
   - Ø 8 cm;
   - Ø 10 cm.

Modalità di misura e di valutazione:

I pali per ancoraggio piante, frangivento, recinzioni rustiche, ecc., saranno valutati in base al diametro e a metro lineare, o come indicato in ciascun corrispondente articolo dell'elenco prezzi.

Sementi per tappeti erbosi e zolle erbose

Fornitura di miscugli di sementi per formazione di prato calpestabile con germinabilità non inferiore al 97% e purezza del 92% in imballaggi originali, con assenza di alterazioni dovute ad umidità od altre cause.

Per prati:
- 5% eragrostis tenuis
- 30% festuca rubra commutata
- 20% festuca rubra rubra
- 5% lolium perenne
- 15% poa pratensis
- 25% festuca ovina duriuscula;

Per zone ombreggiate:
- 20% poa femorali
- 5% poa pratensis
- 10% poa trivialis
- 5% poa merium blue glass
- 5% eragrostis tenuis
- 55% lolium nano;

Per prati e zone ombreggiate:
- trifoglio bianco repens nano.

Modalità di misura e di valutazione:
Tutte le forniture di sementi per la formazione di prati calpestabili vengono valutate a peso o come indicato nei corrispondenti articoli dell'elenco prezzi

Piante

Le piante ordinate dovranno essere trasportate, a cura e spese della ditta fornitrice, nei luoghi indicati dal Direttore Esecuzione del Contratto (D.E.C.) cui seguirà la messa a dimora. In tale caso la ditta affidataria dovrà assicurare il perfetto attecchimento delle piante fornite, impegnandosi a sostituirle in caso di morte. La garanzia vale per mesi 18 a partire dalla data di messa a dimora. Durante tale periodo, tutte le cure colturali (potature di allevamento e contenimento, ecc., sostituzioni di pali tutori, trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici, inaffiamento ecc.) saranno a totale carico della ditta affidataria e si intendono compensate con i prezzi unitari offerti in sede di gara.
Le piante, siano esse alberi od arbusti o piante erbacee, dovranno essere perfette e rispondenti alle misure e caratteristiche richieste, nonché esenti da malattie e da ferite causate dalla grandine o da parassiti o da azioni meccaniche estranee alla normale manutenzione; parimenti dovrà essere garantita l'integrità dell'apparato radicale sia di piante a radice scossa, che in zolla, in cassa o in contenitore. La mancanza dei requisiti di cui al precedente paragrafo, comporterà il rifiuto di dette piante da parte del D.E.C., l'immediato allontanamento dal cantiere delle stesse, con la pronta sostituzione da parte della ditta affidataria, senza che questi possa chiedere alcun compenso al di fuori dei prezzi offerti in sede di gara. La conformazione del fusto e della chioma delle piante richieste dovranno essere sempre rispondenti a quanto richiesto, conservando se possibile, la forma naturale della chioma. Eventuali tagli di potatura all'atto dell'impianto saranno eseguiti su precise indicazioni del D.E.C..
Le piante forestali devono provenire da vivai autorizzati e muniti delle prescritte licenze.
I cartellini emessi dal produttore, prescritti in accompagnamento delle partite trasportate in loco e soggette a verifica da agenti del C.F.S., dovranno essere consegnati al D.E.C. che ha l'obbligo di conservarli e tenerli a disposizione dell'eventuale collaudatore.
Gli alberi ed arbusti devono provenire da zone fitoclimatiche identiche o poco dissimili da quelle prescelte per la realizzazione dei lavori.

Modalità di misura e di valutazione:
Per tutte le piante la valutazione viene fatta a numero ed in base all'altezza ed al diametro. Tutte le piante oggetto della fornitura s'intendono a discrezione del D.E.C. fornite con zolla, a radice nuda (rn), in contenitore o in vaso. Si precisa inoltre che le piante richieste espressamente dal D.E.C. per particolari esigenze, che siano diverse da quelle normalmente in commercio, sia per le dimensioni, vigoria, tipo di coltivazione, ecc. che possono definirsi esemplari, saranno valutate di volta in volta.

Piantine vivaci perenni, sementi da fiore, ecc.

Le ordinazioni potranno essere totali o parziali e frazionate nel tempo. Le piantine fornite, di qualsiasi specie esse siano, dovranno essere ben accestite, immuni da malattie e da parassiti e presentarsi in perfetto stato di conservazione.
Le sementi da fiore dovranno essere contenute negli incarti originali rispondenti alla normativa C.E.E..

Modalità di misura e di valutazione:
La valutazione delle piantine, dei bulbi e delle sementi da fiore viene fatta in base ai tipi ed alle caratteristiche e secondo l'unità di misura indicata in ciascun corrispondente articolo dell'elenco prezzi.

Art. n. 7 Modalità di esecuzione del servizio

Sfalcio di erbe

L'erba presente nelle aree oggetto dell'appalto dovrà essere tagliata ad altezza di circa 4 - 5 cm, mediante l'uso di idonee macchine per lo sfalcio dell'erba ad evitare pericolosi lanci di sassi od altro materiale inerte. Nei luoghi ove non sia possibile l'impiego di macchine, il lavoro sarà eseguito a mano con falci o falcetti o con decespugliatori a motore, muniti di fili radenti di nylon, ad evitare danni alle piante insistenti nelle area oggetto dell'intervento.
L'assuntore è tenuto ad eliminare eventuali ricacci presenti al piede delle piante e spollonature fino ad una altezza i 5 m, con i metodi di cui sopra, inoltre dovrà provvedere contemporaneamente alla eliminazione (con decespugliatori a fili di nylon o con badili da raspare) delle erbe presenti lungo le cordonate adiacenti ai parterres, anche se queste si trovino tra il manto di asfalto e la cordonata stessa, nonché eventuali erbe sulla superficie dei marciapiedi.
La ditta assuntrice dovrà asportare i prodotti di risulta delle operazioni di sfalcio e a smaltirli a discarica a proprie spese.
Eventuali prodotti dello sfalcio finiti sui marciapiedi o sul piano viabile, devono essere prontamente rimossi e smaltiti a carico della Ditta assuntrice.
La ditta aggiudicataria è tenuta a collocare durante le lavorazioni transenne, protezioni, cartelli e segnalazioni varie conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza, atti a garantire la pubblica incolumità e ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.
Prima di eseguire ogni qualsiasi intervento, la ditta affidataria è tenuta a far eseguire la raccolta di materiali estranei (carte-plastica-sassi, ecc.,) presente sul manto erboso e di depositarlo a discarica a sue spese.
È fatto assoluto divieto alla ditta assuntrice di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro.
La ditta è obbligata a ripristinare ogni attrezzatura di qualsiasi genere presente sul terreno, che dovesse essere rimossa o danneggiata nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Eventuali danni a piante presenti, dovranno essere rifusi alla stazione appaltante, comprese le eventuali sostituzioni di piante od arbusti irrimediabilmente danneggiati da azioni derivanti dallo sfalcio.
Eventuali danni dovuti a cattiva esecuzione dei lavori (scoticamento del manto erboso, moria di piante formanti siepi o gruppi di arbusti) dovranno essere prontamente riparati dalla ditta assuntrice a sua cura e spese.
Eventuali danni a persone e/o cose durante l'esecuzione dei lavori o ad essi attribuibili saranno a totale carico della ditta.

Modalità di misura e di valutazione:
Per gli sfalci e le potature
delle erbe la valutazione deve essere fatta a superficie (m2) sulle intere aree d'intervento con la raccolta dei prodotti di risulta.
L'onere per la pulizia di erba sui marciapiedi o percorsi interni, si intende ricompresa nell'importo stabilito per gli interventi di sfalcio nell'area verde adiacente.

Trattamenti di disinfezione e disinfestazione

Nella composizione delle miscele da irrorare la ditta dovrà attenersi scrupolosamente ai prodotti ed alle percentuali stabilite dalla direzione lavori, la quale stabilirà anche i giorni e le ore in cui si eseguiranno i trattamenti.

La ditta affidataria dovrà eseguire i trattamenti con macchine di potenza adeguata al particolare lavoro da eseguire. Ad irrorazione avvenuta il fusto e le foglie delle piante trattate dovranno essere completamente bagnati, le foglie specialmente nella parte inferiore.
La ditta dovrà eseguire il trattamento non più tardi di 24 ore dopo la richiesta, che potrà essere fatta anche con fax, del quale farà fede il protocollo della stazione appaltante.
Per il trattamento di piante d'alto fusto occorrerà usare macchine che siano in grado di mandare il liquido almeno qualche metro sopra l'altezza degli alberi (dai 35 ai 40 m). Occorreranno quindi degli atomizzatori dotati di adeguata potenza e di caratteristiche idonee all'intervento capaci di spingere il liquido nebulizzato dagli appositi ugelli, alla altezza necessaria per una perfetta irrorazione dei soggetti da trattare.
Tutti gli operatori che eseguono le anzidette operazioni dovranno essere muniti di autorizzazione all'uso dei presidi fitosanitari.

Modalità di misura e di valutazione:
La valutazione dell'irrorazione delle miscele per la disinfezione e la disinfestazione è variabile a seconda delle essenze da disinfestare:

- per le piante arboree di altezza superiore a 10 m la misurazione va effettuata a numero di pianta irrorata.

Trattamenti con diserbanti

Ove fosse necessario intervenire per l'eliminazione completa delle infestanti erbacee od arbustive (lungo i marciapiedi e le recinzioni, luoghi incolti, piazzali inghiaiati o bitumati, ecc.) si ricorrerà, a discrezione della Direzione Lavori, all'uso di erbicidi o disseccanti.
I prodotti impiegati dovranno essere di tipologia conforme alla specifica normativa vigente.
Durante i lavori di diserbo chimico si useranno pompe a bassa pressione, con ugelli polverizzatori muniti di apposita campana di protezione, onde evitare l'eccessiva nebulizzazione del prodotto e la possibilità di contaminare essenze arboree ed arbustive, presenti o adiacenti al luogo di intervento, siano dette essenze pubbliche che private.
Eventuali danni, arrecati al patrimonio verde dinanzi citato, saranno a carico della Ditta assuntrice, con relativo risarcimento, ritenendosi con ciò sollevata l'Azienda da ogni responsabilità civile o penale derivante dall'improprio uso di meccanismi o di prodotti chimici, nei riguardi di persone, animali o cose.
Tutti i prodotti di risulta, una volta ottenuto il disseccamento delle infestanti, saranno prontamente raccolti ed asportati a discarica in luoghi reperiti a cura e spese della ditta affidataria.

Modalità di misura e di valutazione:
La misurazione dei trattamenti diserbanti va effettuata sulla superficie (m2) effettivamente trattata.

Piantagioni

Si procederà all'escavo delle buche in terreno di qualsiasi natura e consistenza separando la terra buona dai sassi, dalle erbacce e dagli altri materiali inerti o dannosi.
La terra più fina sarà posta da parte, a fianco della buca, per porla in seguito a contatto con le radici dell'albero che si pianterà.
Se dovesse mancare della terra, la ditta affidataria dovrà provvedere, a sue spese, alla fornitura di buona terra da giardino, secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, senza pretendere compensi diversi da quelli offerti in sede di gara.
L'escavo delle buche dovrà essere fatto a mano con il vanghetto o con l'impiego di mezzo meccanico di idonee dimensioni in rapporto all'essenza arborea da piantumare.

Nel caso di impianto di alberi di dimensioni eccezionali od in cassa voluminosa, le dimensioni delle buche dovranno essere tali che tra la zolla e le pareti della buca rimanga uno spazio di almeno 40÷50 cm su ogni lato e saranno ordinate espressamente dal D.E.C..
La concimazione d'impianto si attuerà con le modalità previste nel presente capitolato. Resta sottinteso che la fornitura di concimi complessi e di stallatico o terricciati e torba, è a totale carico della ditta affidataria.
In casi particolari potrà essere richiesta la formazione di un drenaggio nel fondo della buca, per uno spessore di almeno 20÷30 cm, utilizzando allo scopo materiali grossolani (pietrame, ghiaione, argilla espansa, ecc.) ricoperti da uno strato di sabbia granita (o di spurgo di cava) non inferiore a 5 cm, il tutto a carico della ditta. Al termine di tale operazione tutto il materiale drenante dovrà essere ricoperto con uno strato di almeno 20 cm di buona terra vegetale finemente sminuzzata proveniente dallo scavo.
Prima della messa a dimora di piante a radice nuda, l'Impresa provvederà a regolare l'apparato radicale, rinfrescando il taglio delle radici, eliminando quelle spezzate o secche. Per le piante a radice nuda e per quelle in zolla, si elimineranno dalla chioma le ramificazioni eccessivamente sviluppate o che si presentassero appassite o rovinate da azioni meccaniche. Tali operazioni di svolgeranno secondo le disposizioni impartite dal D.E.C.. Il riempimento delle buche dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante ed il loro apparato radicale. Ad operazione ultimata, il terreno attorno alla pianta non dovrà formare cumulo, anzi si effettuerà uno svaso allo scopo di favorire la raccolta di acque meteoriche o di innaffiamento.
Le piante saranno ancorate mediante pali tutori in castagno scortecciati o in pino silvestre impregnato in autoclave di opportuna misura o, a seconda della conformazione della chioma e delle sue dimensioni, da un'armatura formata da almeno tre tiranti in ferro, controventati a terra. La legatura delle piante al tutore, avverrà con legacci in vimini o altro materiale idoneo, previa interposizione di cuscinetti di paglia o gomma. Le legature definitive dovranno essere eseguite dopo essersi accertati del perfetto assestamento del terreno della buca, ad evitare che la pianta risulti sospesa al tutore, o che si formino spazi vuoti attorno alle radici. Per tale scopo è fatto obbligo alla ditta di provvedere all'innaffiamento delle piante appena poste a dimora e di eseguire una legatura provvisoria con un solo legaccio. I tutori dovranno essere di misura adeguata e non dovranno essere inferiori (come diametro) al diametro della pianta misurata ad 1 m di altezza dal colletto. Essi dovranno essere infissi nel fondo della buca per una profondità pari a quella della buca stessa ed uscire da questa per un'altezza pari ai 2/3 dell'altezza totale della pianta. Nel caso si dovesse provvedere all'impianto di essenze arboree in zolla o di cassa, su formelle lungo i marciapiedi l'ancoraggio si potrà avere con l'infissione di due pali sistemati lungo l'asse di piantagione ai lati della formella, fissati tra di loro con chiodi da una traversa di opportuna misura, alla quale verrà fissata la pianta con opportuni legacci. Per l'eventuale formazione di capre di sostegno si veda quanto stabilito in precedenza. Tutti i materiali impiegati in tali operazioni saranno a carico completo della ditta assuntrice.
In tutti i casi di lavori di piantagione l'apertura delle buche deve essere preceduta da accurate operazioni di picchettamento per riportare nel terreno l'esatta ubicazione della piantagione stessa.
La terra delle buche ove è avvenuto l'impianto, dovrà essere costipata evitando con cura il danneggiamento dell'apparato radicale o delle parti aeree delle piante.

<u>Modalità di misura e di valutazione</u>:
Tutti i tipi di essenze arboree piantate secondo le prescrizioni devono essere valutate a numero, in base alle specifiche caratteristiche.

Art. n. 8 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle piante e arbusti: potature, abbattimenti e lievo ceppaie[1]

Tutte le operazioni sulle piante dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dal D.E.C.. È vietata in ogni caso la capitozzatura e comunque l'eliminazione della maggior parte della chioma.

Tutti i tagli dovranno essere ben eseguiti. La superficie dei medesimi dovrà pertanto risultare liscia, senza slabbrature e trattata con i prodotti specifici di volta in volta indicati dal D.E.C.. L'eliminazione di rami o di branche non dovrà in nessun caso originare tronconi di legno sporgenti.

Le eventuali piante secche che si incontrassero nel corso dei lavori dovranno essere abbattute, previa autorizzazione del D.E.C., effettuando il taglio del tronco radente al piano campagna. Il lievo della ceppaia può essere eseguito con mezzi meccanici o manualmente a seconda delle circostanze e sarà cura della ditta affidataria di provvedere all'immediato riempimento delle buche corrispondenti al lievo delle ceppaie con della buona terra. Il legname ed il frascame proveniente dalla potatura dovrà essere prontamente eliminato e smaltito a discarica a cura e spese della ditta aggiudicatrice.

La manodopera addetta ai lavori dovrà essere tutta specializzata. Il personale eventualmente non idoneo dovrà essere immediatamente sostituito dalla ditta affidataria a richiesta del D.E.C..

Durante l'abbattimento di rami od alberi morti, dovrà essere usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o pubbliche. A tale scopo i rami da tagliare ed i tronchi eventualmente da abbattere, dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in maniera tale da rendere agevole e sicura la discesa o l'abbattimento.

È fatto assoluto divieto alla ditta di bruciare ramaglie o legna di risulta sul posto di lavoro.

La ditta aggiudicataria dei lavori è inoltre obbligata:

- a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione dei pedoni e di automezzi, creando opportune alternative;
- a collocare, nel corso delle attività transenne, protezioni, cartelli e segnalazioni varie in conformità alle specifiche norme di circolazione e sicurezza sul lavoro, atti a garantire la delimitazione completa dell'area di lavoro e la pubblica incolumità;
- ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali dal D.E.C., nei quali si dovessero lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, la ditta dovrà apporre segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose in conformità al Codice della strada se interessanti sedi viarie o pedonali;
- a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta dagli sfalci e dalla potatura nonché a lasciare libero perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres. Tale materiale verrà smaltito a discarica a spese della ditta affidataria.

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria dei lavori di procedere, dopo la potatura di ogni pianta, alla disinfezione di tutti gli attrezzi di taglio, in apposita soluzione indicata dal D.E.C.. Tale

[1]Per **spollonatura** si intende l'eliminazione o l'accorciamento dei rami, compresi i polloni basali dal colletto fino ad una altezza di cinque metri circa allo scopo di permettere il transito o la visione di segnali stradali nella zona vicina alla pianta.

Per **potatura ordinaria** si intende l'eliminazione del seccume presente sulla chioma; oltre a questo si dovrà eliminare o ridurre anche tutti i rami o branche spezzati, lesionati, affetti da patologie, cresciuti in maniera anomala o eccessivamente sporgenti dalla chioma.

Per **potatura straordinaria** si intende l'insieme delle operazioni comprese nella potatura ordinaria alle quali vanno aggiunti tutti quegli interventi ritenuti necessari dal D.E.C. per ridurre la chioma in volume e in altezza, o per alleggerirne la massa

operazione dovrà essere eseguita scrupolosamente in presenza di piante malate o reputate tali, od in caso di abbattimento di piante morte o deperienti.
La ditta aggiudicataria è obbligata a ripristinare ogni elemento che dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione dei lavori e di eliminare i polloni eventualmente presenti alla base della pianta.
In nessun caso la ditta potrà operare sulle piante senza il parere e l'autorizzazione del D.E.C. che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento.
Durante il corso dei lavori si potrà presentare la necessità di adottare particolari tecniche preventive (raccolta con teloni di segatura, ramaglie, ecc.; lievo di ceppaie e radici, ecc.), o trattamenti con prodotti anticrittogamici o insetticidi, sia sulle piante che sul materiale di lavoro (motoseghe, accettini, coltellacci, ecc.), sia sull'area contigua all'intervento. In casi particolari, ritenuti tali dal D.E.C., è indispensabile la disinfezione degli indumenti ed attrezzi utilizzati dagli addetti ai lavori.
La ditta dovrà garantire inoltre l'eventuale esecuzione, a richiesta del D.E.C., di potatura in giornate normalmente non lavorative (sabato pomeriggio - domeniche e festività infrasettimanali) e ciò nel caso in cui, per motivi tecnici, si possa operare solamente in tali giornate, senza che la ditta abbia a richiedere maggiori compensi.

Modalità di misura e di valutazione:
Tutte le operazioni di potatura, di abbattimento, lievo ceppaie, ecc. saranno valutate a numero ed in base all'altezza.

Art. n. 9 Interventi di manutenzione su siepi ed arbusti
I cespugli dovranno essere regolarmente potati sia per la soppressione del vecchio e del secco, sia per regolarne la forma di sviluppo secondo precise indicazioni del D.E.C., tenendo conto che periodo e modalità di taglio sono in stretto rapporto con l'epoca e le caratteristiche di fioritura.
Per le siepi s'intende che esse dovranno essere tosate a perfetta regola d'arte, mantenendo ad esse la forma loro impressa.
La potatura delle siepi dovrà essere eseguita su tre lati, nel senso dell'altezza e lungo i fianchi, mantenendo invariate le dimensioni delle siepi adulte e consentendo il normale sviluppo a quella in fase di accrescimento. Il D.E.C. si riserva il diritto di chiedere, senza ulteriori compensi, la riduzione delle dimensioni delle siepi adulte o invecchiate o comunque quando lo ritenga necessario per esigenze tecniche o di viabilità, ecc.. Nel corso dell'appalto potrà essere richiesta alla ditta aggiudicataria la zappatura o la scerbatura a mano lungo la fascia di incidenza delle siepi, compresa la raccolta e l'asporto dei materiali e delle erbacce di risulta della scerbatura.
La ditta affidataria durante i lavori di potatura, è inoltre obbligata:

- a non intralciare la circolazione nei percorsi viabilistici e pedonali, creando se del caso opportune alternative;
- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, protezioni, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumità e adibire il personale occorrente per segnalare ai veicoli e pedoni gli incombenti pericoli;
- ad evitare di occupare suolo pubblico se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. Nei casi di forza maggiore si dovesse lasciare durante la notte nelle sedi suddette, attrezzi o materiali, la ditta dovrà apporre le opportune segnalazioni luminose atte ad evitare incidenti e danni a terzi in conformità alle norme del Codice della Strada;
- a ritirare giornalmente con mezzi propri ed a smaltire a discarica tutto il materiale di risulta dalla potatura, nonché a lasciare, al termine della giornata lavorativa, sgomberi e puliti sia i marciapiedi che la sede stradale.

Modalità di misura e di valutazione:

I lavori di manutenzione relativi alla potatura degli arbusti ed alla manutenzione delle siepi dovranno essere valutati a numero per quanto concerne la potatura e a metro lineare per quanto riguarda le siepi.

Art. n. 10 Responsabile tecnico dell'attività

La ditta aggiudicataria dovrà nominare un responsabile tecnico dell'attività che è tenuto a vigilare, secondo le modalità stabilite dal presente documento, sul regolare svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché essere sempre reperibile dal DEC durante l'orario di lavoro.

Art. n. 11 Garanzie assicurative

La ditta affidataria risponde totalmente dei danni a persone e cose, della stazione appaltante o terzi, che possono derivare dall'espletamento del servizio, ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti dei quali è chiamata a rispondere. La stazione appaltante deve intendersi completamente sollevata ed indenne da ogni pretesa o richiesta in merito.

A tale scopo la concessionaria deve stipulare con una primaria compagnia di assicurazione le polizze a copertura dei seguenti rischi:

- RCT-Terzi (intendendosi per terzi anche la stazione appaltante, i propri dipendenti e collaboratori o qualunque altro utente) per danni arrecati a persone e/o cose con massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00. Tale contratto assicurativo dovrà prevedere anche la copertura dei rischi da patologie di origine alimentare, intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori dei distributori automatici;
- RCD per danni arrecati ai fabbricati in proprietà od uso della stazione appaltante, compresi i beni e gli impianti negli stessi contenuti, con massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00.

La validità di tali polizze dovrà permanere per tutta la durata della concessione.

Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata all'Azienda Ulss dalla ditta affidataria del servizio nei termini fissati dalla lettera di aggiudicazione.

Art. n 12 Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto, da parte della Stazione appaltante a seguito di presentazione della contabilità verificata in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e successivamente della regolare fattura. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza quadrimestrale.

All'appaltatore verrà pagato un importo pari al prezzo offerto in sede di gara, inteso come costo delle prestazioni regolarmente eseguite e certificate come tali dal Direttore dell'esecuzione de contratto, in base al cronoprogramma degli interventi presentato dall'appaltatore.

Il controllo sull'andamento del contratto e della relativa contabilità verrà eseguito nel rispetto del DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», con particolare riguardo agli artt. 18 e 26.

La Ditta aggiudicataria nei rapporti con la Stazione Appaltante dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.

L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

L'IVA non sarà applicata in quanto trattasi di servizi che in applicazione della normativa vigente

in materia, sono esenti dall'applicazione di tale imposta.

Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare la rispondenza del servizio effettuato con quanto effettivamente fatturato.

Ai fini della fatturazione, l'appaltatore dovrà inviare, a mezzo e-mail, all'indirizzo comunicato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, il report relativo al servizio prestato nei quattro mesi precedenti, distinto per ciascuna sede interessata, nel quale siano indicate le informazioni che seguono:

- descrizione del servizio eseguito per ogni tipologia di attività, numero di interventi eseguiti, in esecuzione del progetto esecutivo e delle indicazioni impartite dalla stazione appaltante (es. 1° stralcio);

- per ciascuna sede, i giorni di durata del servizio nel mese considerato;

- costo del servizio (determinato sulla base delle voci di prezzo riportate nell'offerta in sede di gara);

Si prendano a riferimento per la redazione dei report i documenti della contabilità lavori con libretto misure, registro di contabilità, stato avanzamento lavori e certificato di pagamento.

Successivamente l'Impresa dovrà emettere e trasmettere la relativa fattura elettronica intestata all'Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito http://www.fatturapa.gov.it/.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFMA9N, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it. Inoltre nella fattura dovrà essere indicato il relativo CIG e l'esenzione dall'aliquota IVA.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda Ulss, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito di presentazione di regolare fattura.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell'Ulss.

L'affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136.

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

Art. n. 13 Verifiche e controlli sull'espletamento delle forniture connesse al servizio

L'Azienda Ulss n.4 "Veneto Orientale", per verificare la rispondenza delle forniture connesse al servizio (piante, prodotti, ecc) alle disposizioni contenute nel presente capitolato e nelle

disposizioni vigenti in materia, si riserva di effettuare controlli, con ampia e insindacabile facoltà, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune; la ditta, senza che possa nulla eccepire, presterà la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
I suddetti controlli verranno effettuati preferibilmente alla presenza di un rappresentante della Ditta.
Qualora dai controlli dovesse risultare che le forniture connesse al servizio non corrispondessero a quanto presentato in sede di offerta, la ditta dovrà provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi, ad eliminare le disfunzioni e/o irregolarità rilevate, salvo l'applicazione di quanto previsto nei successivi articoli in materia di penalità e di risoluzione del contratto.

Art. n. 14 Inadempimenti e penali

Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, la ditta affidataria dovrà intervenire per porre rimedio a tali inconvenienti entro un termine perentorio che verrà stabilito caso per caso.
L'Azienda Ulss n. 4 potrà avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la Ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.
Qualora venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell'esecuzione del servizio, l'Azienda Ulss, a suo insindacabile giudizio, potrà addebitare alla Ditta aggiudicataria, una penale, a seguito di violazioni inerenti:
✔ il mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. n. 63 del 10 marzo 2020 (in G.U. n.90 del 4 aprile 2020)
✔ gli adempimenti in fase di avvio del servizio;
✔ non conformità del servizio;
✔ etc.
in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo medesimo, da determinare in relazione alla gravità e numerosità delle violazioni rilevate.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta quanto segue

Eccesso di rilievi sull'obiettivo

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiati i rilievi afferenti al servizio oggetto del presente capitolato nonché gli inadempimenti afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato e/o dal progetto offerto. Verranno considerati i rilievi formulati per iscritto nel semestre precedente e verrà attivata l'applicazione della penale qualora i rilievi mossi siano uguali o superiori a 2.
Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto di concessione, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.

Slittamento dell'avvio del contratto

In caso di mancato rispetto dell'avvio del contratto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo medesimo per ogni giorno di ritardo. In tal caso l'Azienda Ulss si

riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

Ritardo nella realizzazione di un'attività prevista

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio.
Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento).

Mancato rispetto di un termine essenziale relativo alle forniture

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio.
Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento).

Fornitura di prodotti difformi da quanto previsto nel presente capitolato

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio.
Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento).

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
b) maggiore costo derivante all'aggiudicazione all'Impresa che segue in graduatoria;
c) oneri di natura organizzativa;
d) danni di immagine all'esterno della qualità della fornitura forniti dal committente;
e) minori introiti.

Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l'Azienda provvederà alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n. 123.

Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal personale Aziendale. Per ogni segnalazione l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

Art. n. 15 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Azienda Ulss.
In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione,

all'Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
L'Azienda Ulss potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L'Azienda Ulss potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. n. 16 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:
- in caso di gravi inadempimenti nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali:

a) mancata corresponsione del canone;
b) interruzioni dei servizi senza giustificato motivo;
c) reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento in tema di igiene degli alimenti, sicurezza e del piano di sicurezza comunicato;
d) fornitura di prodotti diversi o aventi composizione diversa da quelle stabilite nel presente capitolato;

- quando a carico della ditta concessionaria sia stato avviato, procedimento penale per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari, in caso di fallimento, concordato preventivo e atti di sequestro o pignoramento;
- nei casi di subconcessione totale o parziale del contratto;
- mancato rinnovo delle polizze assicurative;
- accertato mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi assicurativi nei confronti del personale della ditta concessionaria;
- mancato reintegro della cauzione definitiva;
- revoca da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di legge rilasciate alla ditta concessionaria per l'espletamento del servizio.

Le inadempienze innanzi elencate saranno formalmente contestate alla ditta concessionaria inadempiente e costituiranno causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Nei casi di inadempimento diversi da quelli in precedenza citati, dopo n. 2 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della ditta concessionaria, l'Ulss n. 4 potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Gli effetti della risoluzione del contratto decorreranno dal ricevimento, da parte della ditta concessionaria, della comunicazione dell'Amministrazione del ricorso alla clausola risolutiva espressa.
La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti anche nell'ipotesi di risoluzione per fatto della ditta concessionaria.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ulss n. 4 il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'impresa inadempiente. Nel caso in cui l'Ulss non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria di gara, la parte inadempiente sarà tenuta al rimborso delle eventuali differenze del canone di concessione.

Art. n. 17 Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nel servizio.

Si precisa che il presente servizio riguarda l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande ed alimenti presso l'Azienda n. 4 Veneto Orientale, pertanto:

- l'attività oggetto dell'appalto, pur esplicandosi all'interno delle sedi aziendali, si svolge in locali in cui non sussistono altre lavorazioni, in particolare di tipo sanitario e non sono presenti rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI;
- non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi. Permane l'obbligo di adottare, indistintamente in tutte le aree in cui si svolgerà il servizio, le "*Misure di tutela generali*" fornite dall'Ente;
- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sui lavoratori;
- si rimanda alla ditta aggiudicataria dell'appalto, l'onere di fornire adeguata formazione/informazione sui rischi generali dei lavoratori;
- vigilare affinché i responsabili delle strutture in cui si svolgerà l'appalto, provvedano ad informare e aggiornare il personale, in merito ai rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Si richiamano i contenuti del DUVRI, allegato al presente capitolato **(allegato 1)**.

Art. n. 18 Cauzione definitiva

La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell'Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell'Azienda Ulss interessata, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il

contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).
L'importo sarà ridotto su richiesta dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto all'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata.
Si precisa inoltre che:

- in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del Codice Civile nei riguardi dell'Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c.. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di conformità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede alla relativa informativa.
I dati personali forniti dalle ditte saranno trattati per le seguenti finalità:

- ✓ eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste;
- ✓ adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- ✓ gestire l'eventuale contenzioso;
- ✓ gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa.
I dati personali verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso
Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento degli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per

l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- Istituti di credito;
- Professionisti o società di servizi che operino per conto dell'Azienda;
- Avvocati e consulenti legali;
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure).

I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi *in cloud* o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR.
La ditta ha il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai propri dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul proprio consenso o sul contratto.
La ditta ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
La ditta potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un'*e-mail* all'indirizzo *privacy@aulss4.veneto.it..*
La ditta ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale.
Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, nella persona dell'avv. Pierluigi Cervato dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: rpd_ssrveneto@cervato.it.

ART. 19 Clausola revisione prezzi

Il prezzo definito in sede di gara non subirà alcuna modifica nei primi 12 mesi di validità del contratto.
La clausola di revisione dei prezzi (adeguamento), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è possibile a partire dal secondo anno di validità del contratto, su espressa e motivata richiesta dell'aggiudicatario, limitatamente al maggior costo determinato dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di settore ed a seguito di un'istruttoria operata dal dirigente responsabile.

Art. 20 Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (*"GDPR"*), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede all'informativa di cui dell'art. 13 **(allegato 2),** il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato.

Art n. 21 Responsabile esterno del trattamento dei dati
Ai fini dell'esecuzione del presente appalto la ditta dovrà effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per conto dell'Azienda.

L'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento.
La ditta dovrà essere in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi.
La ditta verrà quindi nominata quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entrerà in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.
La ditta si assumerà e si impegnerà a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la relativa nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.
L'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali al Responsabile potrà essere affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.
Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità.
L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.
La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.
Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.
Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto.
Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.
Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica.
Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.

In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati:

- ✓ adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall'istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- ✓ non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;
- ✓ fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
- ✓ impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi similari: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- ✓ istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
- ✓ comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- ✓ assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:
  - (i) alla sicurezza del trattamento;
  - (ii) alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;
  - (iii) alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell'art. 34 del GDPR;
  - (iv) alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
  - (v) alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

La ditta dovrà, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:

1) In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. *data breach*), il Responsabile deve:
   - informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
   - fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.

La ditta dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione ed a fornire le relative istruzioni.

2) Adozione della documentazione in materia di protezione dei dati personali prevista dalla normativa italiana ed europea e relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.
3) In caso di ricevimento di istanze provenienti dagli interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, la ditta deve:
   - dare tempestiva comunicazione scritta al titolare;
   - coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
   - assistere e supportare il titolate del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati.
4) Identificazione e designazione delle persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione e ad impartire le relative istruzioni.
5) In caso di designazione di subfornitori quali sub responsabili, a cui affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto, nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto, la ditta deve farne preventiva richiesta alla'Azienda, che dovrà approvarla per iscritto.

   La ditta dovrà far assumere ai subfornitori gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato quale responsabile del trattamento dati e dovrà impartire agli stessi precise istruzioni relativamente al trattamento oggetto del contratto ed assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

   La ditta risponderà nei confronti dell'Azienda qualora eventuali collaboratori esterni e sub responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati.
6) Impegnarsi a non comunicare, trasferire o condividere i dati personali dell'Azienda a terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e previa informazione della stessa.
7) Comunicare immediatamente all'Azienda e prestare relativa assistenza in caso di:
   - richiesta di accesso ai dati personali effettuata da un interessato, da un'autorità di controllo, da un'autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;
   - avvenuta conoscenza di una delle seguenti circostanze:
     (i) perdita, danneggiamento o distruzione dei dati personali;
     (ii) accesso ai dati personali da parte di terze parti, fuori dai casi espressamente previsti dal contratto;
     (iii) qualunque circostanze o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia dei dati personali.
8) Consentire all'Azienda lo svolgimento dell'attività di controllo ed *audit* relativamente alle operazioni eventi ad oggetto il trattamento dei dati personali dell'Azienda, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie e contribuire alle attività di revisione realizzate dal titolare del trattamento e da un soggetto dallo stesso incaricato.

9) Alla cessazione del trattamento affidato al responsabile o alla cessazione della nomina, in base alla scelta del titolare, provvedere alla restituzione al titolare dei dati trattati oppure provvedere alla loro distruzione, salvi i casi in cui la conservazione sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità o di continuazione del trattamento.
10) Limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali a paesi facenti parte dell'U.E., con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano un adeguato livello di tutela ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR.

Mantenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del fornitore, ivi incluse le sanzioni che dovessero essere applicabili ai sensi del GDPR.

Art. n. 22 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda Ulss ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell'Azienda Ulss i seguenti dati:

1) estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

Art. n. 23 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013

La "Ditta Aggiudicataria", con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R..

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del servizio in questione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. n. 24 Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 "*incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione*"

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. n. 25 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7 settembre 2015, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1036 del 4 agosto 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita).

La ditta affidataria si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

La ditta affidataria si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. La ditta affidataria si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia alla ditta affidataria e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

Art. n. 26 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei proprio dipendenti impegnati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'appaltatore di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.
L'appaltatore si obbliga a dimostrare, ogniqualvolta l'Azienda ULSS ne faccia richiesta, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivati da leggi, e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte di datori di lavoro e favore dei propri dipendenti.
Ai fini di cui sopra, questa Azienda ULSS acquisirà, ex art. 16 bis del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Art. n. 27 Stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato specifico contratto in forma di scrittura privata in formato elettronico, che sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.
In caso di urgenza, l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" nelle more della stipula del contratto, potrà disporre, l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui la ditta affidataria si sciolga dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda Ulss n. 4 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L'Azienda Ulss n. 4 si riserva, altresì, la facoltà di scorrere la graduatoria nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Art. n. 28 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto.
Ai sensi dell'art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. n. 29 Recesso unilaterale

L'Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC o lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.

Art. n. 30 Foro esclusivo

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

In ogni caso - nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria – la ditta affidataria non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda Ulss di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. n. 31 Normativa di riferimento

La concessionaria si renderà garante, assumendosi ogni conseguente responsabilità, affinché l'espletamento del servizio venga svolto secondo quanto previsto da tutte le disposizioni di leggi comunitarie, nazionali e regionali e dai regolamenti vigenti in materia.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale la normativa comunitaria, nazionale e regionale del settore dovessero essere modificate anche parzialmente, la concessionaria dovrà adeguare le modalità di espletamento complessivo del servizio a quanto previsto dalle nuove disposizioni, ferme restando le condizioni economiche pattuite. La Ditta concessionaria sarà tenuta a darne comunicazione all'Ulss n. 4 "Veneto Orientale" che dovrà autorizzare qualsiasi proposta modificativa del servizio oggetto di gara.

Le attività oggetto dell'affidamento dovranno essere svolte in conformità alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali definite nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13/12/2013 e del 10/03/2020 (G.U. n.90 del 4 aprile 2020) "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" - disponibile sul sito web http://www.https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi.

Nello specifico, la conformità ai CAM in relazione ai requisiti tecnici di base pertinenti e alle condizioni di esecuzione del contratto riguarda: - gestione e controllo dei parassiti; - le principali malattie delle piante presenti nei giardini oggetto di lavorazione dovranno essere trattate attraverso l'applicazione di tecniche che consentano la riduzione al minimo dell'impiego di prodotti fitosanitari, specie se di origine chimica; - caratteristiche di ammendanti e fertilizzanti; - formazione del personale in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e la relativa applicazione nell'esecuzione del servizio; - segnalazione tempestiva di presenza di piante e animali infestanti per l'adozione degli opportuni miglioramenti; - utilizzo di mezzi d'opera che prevedono un risparmio carburanti e contenimento delle emissioni di CO2 mediante utilzzo di carburanti ecocompatibili anche nelle attrezzature portatili (ad esempio motoseghe, decespugliatori etc.). Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la strumentazione occorrente per l'esecuzione delle prestazioni dovranno:

- essere rispondenti alle normative CE e ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni igienico – sanitarie vigenti;
- essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro;
- rispettare le normative in materia di emissione di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. Ove è possibile è preferibile l'uso di mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, ecc…

Art. n. 32 Norme e condizioni finali

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con le Ditte mediante una delle modalità indicate all'art. 52 D. Lgs. 50/2016.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato di gara e nel Disciplinare, valgono le norme vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per il servizio oggetto del presente appalto si applicano anche le disposizioni del Regolamento Comunale per la Tutela e la Promozione del Verde nei vigenti nei Comuni dove si dovranno effettuare gli interventi.

ELENCO DEGLI INTERVENTI

La tabella riportata nel presente allegato descrive l'insieme delle attività e delle forniture connesse, oggetto del presente capitolato.
Si precisa che le quantità di seguito riportate sono stimate e calcolate sulla base dello storico dei fabbisogni, perciò effettuate al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sulle presunte necessità da parte della stazione appaltante.
Tali quantità sono determinate ai soli fini della valutazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, la ditta affidataria si impegna a prestare il servizio sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito. Tali valori, pertanto, sono utilizzati come meccanismo deterministico per il confronto delle offerte e non sono in alcun modo impegnativi circa l'effettiva esigenza ed i relativi consumi.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PRESSO LE AREE INSISTENTI NEI COMUNI DI SAN DONÀ DI PIAVE E CAORLE

Sfalcio di erbe su parterres stradali, aiuole spartitraffico	**n. tagli**	**superficie**	**indirizzo**
Ospedale aree perimetrali e cavedi interni	10	11.096,46	via Sauro, 23 – San Donà di Piave
Ospedale aree posteriori	8	31.969,02	
Servizio per le tossicodipendenze (SERD), poliambulatori, obitorio	11	120,00	via Verdi, 2 e 8 - San Donà di Piave
Centro di salute mentale (CSM) e Neuropsichiatria infantile (NPI)	11	3.038,00	via Giovanni XXIII, 3 e Nievo 4 – San Donà di Piave
Comunità Terapeutica Riabilitativa "Cà tre betulle"	6	150,00	Via Cà Boldù, 60 - San Donà di Piave
Centro diurno (CEOD)	6	3.000,00	Via Calnova, 21 - San Donà di Piave
Distretto sanitario di Caorle	11	443,00	Via Riva dei Bragozzi, 138 – San Donà di Piave

Potatura di siepi di altezza oltre a m 1,70	**interventi**	**lunghezza**	**indirizzo**
Ospedale aree perimetrali e cavedi interni	2	373,00	via Sauro, 23 – San Donà di Piave
Servizio per le tossicodipendenze (SERD), poliambulatori, obitorio	3	16,00	via Verdi, 2 e 8 - San Donà di Piave
Centro di salute mentale (CSM) e Neuropsichiatria infantile (NPI)	3	21,00	via Giovanni XXIII, 3 e Nievo 4 – San Donà di Piave
Centro diurno (CEOD)	2	45,00	Via Calnova, 21 - San Donà di Piave

Abbattimento di piante nei parchi e nei giardini, ma eseguito con mezzi meccanici (impiego di autoscala o di piattaforma aerea):	**n.**
– < 15 m	12
– 15 < h < 25	5
– H > 25	2

Smaltimento presso pubbliche discariche o impianti autorizzati del materiale di risulta da potature, abbattimenti, compreso carico scarico, costi di smaltimento compreso analisi ed ogni altro onere per dare le opere finite e conformi alle norme in materia	**ton**
	35

Spollonatura di piante al piede e fino a 2 m da terra	**n.**
	30
Potatura di giovani e piccoli alberi; grandi arbusti	**n.**
	30
Potatura ordinaria di piante nei parchi, giardini e alberate, eseguita con mezzi manuali con l'ausilio di autoscala o di piattaforma aerea	**n.**
	45

Potatura straordinaria di piante nei parchi, giardini e alberate, eseguita con mezzi manuali e meccanici con l'ausilio di autoscala o di piattaforma aerea:	**n.**
– H < 15 m	5
– 15 m < H < 25 m	5
– h > 25 m	2

Lievo di ceppaie mediante fresatura con idonee attrezzature, compreso l'obbligo dello sgombero dei materiali di risulta, il ripristino con eventuale riporto di terreno e la sistemazione dell'area interessata, secondo le prescrizioni della D.L., eseguito con mezzi meccanici:	**n.**
– per ceppo del Ø fino a cm 60	10
– per ceppo del Ø cm 60 ÷ 100	10
– per ceppo del Ø oltre cm 100	8

Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compresi gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo e quant'altro per fornire l'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative - senza operatore:	**ore**
– da 20 m e portata 450 kg	38

Fornitura di piante di qualsiasi varietà compresa formazione di buca di idonee dimensioni, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L. , fornitura e posa di n. 3 pali tutori in castagno di ancoraggio, comprese legature ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:	**n.**
– leccio c.f. 14/16	4
– ancor. palo tutore	12
– apertura buca	4
– messa a dimora	4

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PRESSO LE AREE INSISTENTI NEI COMUNI DI PORTOGRUARO, S. STINO DI LIVENZA E S. MICHELE AL TAGLIAMENTO (località BIBIONE)

Sfalcio di erbe su parterres stradali, aiuole spartitraffico	**n. tagli**	**superficie**	**indirizzo**
Ospedale *(ingressi)*	10	12.553,00	via Piemonte, 1 - Portogruaro
Ospedale *(retro)*	9	8.400,00	
Area elisuperficie	10	3.800,00	
Centro di salute mentale (CSM)	9	1.800,00	via Forlanini, 2 - Portogruaro
Centro per i disturbi per il comportamento alimentare e del peso (DCAP)	9	285,00	via Resistenza, 29, 31 e 33 - Portogruaro
Distretto sanitario di S. Stino di Livenza	9	1.700,00	via Giovanni XXIII, 8 – S. Stino di Livenza
Distretto di Portogruaro (Ex Silos)	9	1.530,00	via Zappetti, 23 - Portogruaro
Edifici al momento non occupati	6	180,00	via Zappetti, 23 – Portogruaro
Distretto sanitario di Bibione	11	1.565,00	via Maya, 1 – S. Michele al Tagliamento (Bibione)
Servizi veterinari	6	394,00	Via Zappetti, 43 - Portogruaro

Potatura di siepi di altezza oltre a m 1,70	**interventi**	**lunghezza**	**indirizzo**
Ospedale	2	710,00	via Piemonte, 1 - Portogruaro
Centro di salute mentale (CSM)	2	85,00	via Forlanini, 2 - Portogruaro
Distretto di Bibione	2	100,00	via Maya, 22 – S. Michele al Tagliamento (Bibione)
Centro per i disturbi per il comportamento alimentare e del peso (DCAP)	2	21,00	via Resistenza, 29, 31 e 33- Portogruaro

Abbattimento di piante nei parchi e nei giardini, ma eseguito con mezzi meccanici (impiego di autoscala o di piattaforma aerea):	**n.**
– < 15 m	18
– 15 < h < 25	10
– H > 25	5

Smaltimento presso pubbliche discariche o impianti autorizzati del materiale di risulta da potature, abbattimenti, compreso carico scarico, costi di smaltimento compreso analisi ed ogni altro onere per dare le opere finite e conformi alle norme in materia	**ton.**
	30

Spollonatura di piante al piede e fino a 2 m da terra	**n.**

	20

Potatura straordinaria di piante nei parchi, giardini e alberate, eseguita con mezzi manuali e meccanici, compreso uso di autoscala o di piattaforma aerea:	**n.**
– H < 15 m	20
– 15 m < H < 25 m	10
– h > 25 m	8

Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compresi gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo e quant'altro per fornire l'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative - senza operatore:	**ore**
– da 20 m e portata 450 kg	35

Fornitura di piante di qualsiasi varietà compresa formazione di buca di idonee dimensioni, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L., fornitura e posa di n. 3 pali tutori in castagno di ancoraggio, comprese legature ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:	**n.**
– leccio c.f. 14/16	18
– ancor. palo tutore	54
– apertura buca	18
– messa a dimora	18

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PRESSO LE AREE INSISTENTI NEI COMUNI DI JESOLO E CAVALLINO/TREPORTI

Sfalcio di erbe su parterres stradali, aiuole spartitraffico	**n. tagli**	**superficie**	**indirizzo**
Ospedale aree interne	11	952,00	via Levantina, 104 - Jesolo
Ospedale aree perimetrale	7	38.413,00	
Area ex colonia	3	8.912,00	
Guardia medica continuità assistenziale presso "Casa Regina Mundi"	8	1.500,00	via Fausta n. 274 – Cavallino/Treporti

Potatura di siepi di altezza olt re a m 1,70	**interventi**	**lunghezza**	**indirizzo**
Ospedale	2	195,00	via Levantina, 104 - Jesolo

Abbattimento di piante nei parchi e nei giardini, ma eseguito con mezzi meccanici (impiego di autoscala o di piattaforma aerea):	**n.**	
– < 15 m	8	
– 15 < h < 25	5	
– H > 25	2	

Smaltimento presso pubbliche discariche o impianti autorizzati del materiale di risulta da potature, abbattimenti, compreso carico scarico, costi di smaltimento compreso analisi ed ogni altro onere per dare le opere finite e conformi alle norme in materia	**ton.**	
	15	

Spollonatura di piante al piede e fino a 2 m da terra	**n.**	
	30	

Potatura di giovani e piccoli alberi; grandi arbusti.	**n.**	
	20	

Potatura ordinaria di piante nei parchi, giardini e alberate, eseguita con mezzi manuali con l'ausilio di autoscala o di piattaforma aerea:	**n.**	
	30	

Potatura straordinaria di piante nei parchi, giardini e alberate, eseguita con mezzi manuali e meccanici con l'ausilio di autoscala o di piattaforma aerea:	**n.**	
– H < 15 m	2	
– 15 m < H < 25 m	2	
– h > 25 m	2	

Lievo di ceppaie mediante fresatura con idonee attrezzature, compreso l'obbligo dello sgombero dei materiali di risulta, il ripristino con eventuale riporto di terreno e la sistemazione dell'area interessata, secondo le prescrizioni della D.L., eseguito con mezzi meccanici:	**n.**	
– per ceppo del Ø fino a cm 60	8	
– per ceppo del Ø cm 60 ÷ 100	8	
– per ceppo del Ø oltre cm 100	2	

Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compresi gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo e quant'altro per fornire l'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normetive - senza operatore:	**ore**
– da 20 m e portata 450 kg;	20
Fornitura di piante di qualsiasi varietà compresa formazione di buca di idonee dimensioni, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L. , fornitura e posa di n. 3 pali tutori in castagno di ancoraggio, comprese legature ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:	**n.**
– leccio c.f. 14/16	2
– ancor. palo tutore	6
– apertura buca	2
– messa a dimora	2